

Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, G.U. 13/08/2011 n. 188

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 n.138 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (MANOVRA BIS) (A)

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato n. AS864 del 26 agosto 2011; Circolare CNR 28 settembre 2011 n. 30/2011; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 ottobre 2011 n. 45/E; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 ottobre 2011, n. 27; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 04 gennaio 2012 n. AS900; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 05 gennaio 2012 n. AS901; Parere Autorità garante per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2011 n. PAS27/11; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 09 gennaio 2012 n. 4/E; Lettera circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 19 gennaio 2012 n. 2730; Circolare Ministero dell'Interno 16 febbraio 2012 n. 2379; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2012 n. 20/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2012 n. 4/E; Circolare Inps 14 marzo 2012 n. 37; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 21 marzo 2012 n. 47; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 04 aprile 2012 n. AS927; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 04 aprile 2012 n. AS928; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 04 aprile 2012 n. AS929; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 17 aprile 2012 n. AS934; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2012 n. 36/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 10 maggio 2012 n. AS947; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2012 n. 47/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2012 n. 48/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 16 maggio 2012 n. AS935; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 16 maggio 2012 n. AS940; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 17 maggio 2012 n. AS949; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 17 maggio 2012 n. AS945; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 25 maggio 2012 n. AS957; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 28 maggio 2012 n. AS946; Circolare Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 n. 24/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 09 luglio 2012 n. AS964; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 09 luglio 2012 n. AS966; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 giugno 2012 n. 23/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 12 giugno 2012 n. AS954; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 12 giugno 2012 n. AS955; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2012 n. 25/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 20 luglio 2012 n. AS967; Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 luglio 2012 n. 81/E; Circolare Agenzia delle Entrate 24 settembre 2012 n. 36/E; Circolare CNR 09 novembre 2012 n. 31/2012; Circolare Agenzia delle

Entrate 04 marzo 2013 n. 3/E.

TITOLO III
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Articolo 8*Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità'*

Art. 8

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, **possono realizzare** specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un **criterio maggioritario relativo** alle predette rappresentanze sindacali, **finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività'** (1).

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento (2):

- a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
- e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento (3).

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, **nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro**, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che **disciplinano le materie richiamate dal comma 2** ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (4).

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti

sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";

b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

"b-bis) condizioni di lavoro del personale" (5).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di conversione.

(2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di conversione.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di conversione.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di conversione.

(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di conversione.